

CAMERA DEI DEPUTATI N. 113**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LAURO MATERA ANNA, MAGNO e PELOSI*Annunziata il 24 agosto 1953*

Norme per la sospensione delle esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione compresi nel territorio del comune e della provincia di Foggia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente, proposta di legge è motivata dalle gravi difficoltà che rendono di giorno in giorno più penose le condizioni di vita dei lavoratori della provincia di Foggia, in maggioranza braccianti agricoli.

È nota l'alta percentuale di disoccupati, la discontinuità del lavoro, l'inadeguatezza dei salari, la deficienza dell'assistenza, le cattive condizioni igieniche e sanitarie di questa provincia prevalentemente agricola, che è fra le più arretrate d'Italia.

Sono note le gravi distruzioni causate specialmente alla città di Foggia dagli eventi bellici, per cui circa il 50 per cento delle case fu distrutto o reso inabitabile, mentre nello stesso tempo un fenomeno, comune a molte provincie, faceva affluire molta gente dalle campagne limitrofe, portando la popolazione da circa 70 mila a 97 mila abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento.

A tutt'oggi, in conseguenza di ciò, Foggia è cinta da una cintura di baracche, nelle quali centinaia di famiglie vivono in condizioni inimmaginabili, mentre dappertutto nella città ci sono ancora le « grotte » e parecchi edifici sinistrati, privi di servizi igienici e perfino di acqua, occupati anch'essi da centinaia di famiglie, le quali subiscono tutto il danno, spesso irreparabile, materiale e morale,

derivante dalla umidità, dalla sporcizia, dalla promiscuità, dalla mancanza assoluta di ogni sia pur minimo conforto.

In particolare, giova ricordare i dati dell'ultimo censimento, secondo i quali il comune di Foggia, con una popolazione residente di 97.386 abitanti, conta 1.850 grotte e baracche che ospitano 1.962 famiglie, il che rappresenta una percentuale di quasi il 2 per cento, un ben triste primato.

In tale situazione, l'esecuzione degli sfratti rappresenta, nel caso di umili lavoratori o disoccupati o pensionati o anche impiegati, che non possono pagare gli alti fitti delle abitazioni private né fondare sulle assegnazioni dell'I. N. A.-Casa o di altri enti, terribilmente inadeguate al bisogno, una vera tragedia, e non è raro il caso di famiglie sfrattate che restano letteralmente sulla strada, non sapendo ove trovare asilo, e pensano con terrore al prossimo inverno.

Né il comune di Foggia, né l'E. C. A., né gli altri comuni della provincia dispongono di alcuna forma di assistenza.

Per quanto sopra esposto noi presentiamo la presente proposta di legge, confidando che la Camera vorrà intendere le profonde ragioni sociali che la motivano e accoglierla benevolmente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La esecuzione degli sfratti da immobili ad uso di abitazioni nel territorio del comune e della provincia di Foggia è sospesa sino al 31 luglio 1954. La sospensione si applica anche agli sfratti da immobili occupati per titolo non locativo di natura temporanea, o anche senza titolo, in dipendenza delle contingenze della guerra e dello sfollamento.

ART. 2.

Durante la sospensione, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incorrerebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore. Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtù del quale detengono l'immobile. Nel caso l'occupazione sia senza titolo o manchi la determinazione di un corrispettivo, il pretore, competente ai sensi dell'articolo 26, comma 1º, del Codice di procedura civile, lo stabilirà per la durata della sospensione con criteri di equità.

ART. 3.

Il corso delle dilazioni già eventualmente concesse è sospeso sino al 31 luglio 1954.

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione nei rapporti fra sublocatori e subconduttori; e sono estese anche ai rapporti fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, l'Istituto autonomo per le case popolari, altri enti similari e i loro inquilini.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.